

PARTE TERZA

1.3 Patrocinio a spese dello Stato

Al cittadino non abbiente, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da istaurare, all'apolide nonché ad Enti o Associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica, è **assicurato il patrocinio a spese dello Stato** sia nel processo penale che in quello civile, amministrativo, contabile e tributario:

Processo	Parte	Ambito applicabilità	Condizioni ammissione
Penale	Indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	Ogni grado e fase del processo, tutte le eventuali procedure derivate accidentali comunque connesse. Esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo. Applicazione misure di sicurezza, prevenzione, sorveglianza.	Unico reddito imponibile <= € 9.296,22 soggetto ad adeguamento ISTAT biennale. Casi in cui l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Civile, amministrativo, contabile e tributario, volontaria giurisdizione	Tutte	Ragioni non manifestamente infondate	idem

E' importante esaminare gli effetti dell'ammissione al patrocinio laddove alcune spese sono gratuite ed altre anticipate dall'erario.

Spese gratuite	Spese anticipate dall'erario
Copie atti processuali necessarie per esercizio difesa (I diritti di copia sono prenotati a debito ex art. 131/f)	1) Indennità e spese di viaggio fuori sede anche per gli ufficiali giudiziari. 2) Le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte (Tenendo conto del principio dell'assorbimento sancito dall'art. 33, espressamente richiamato dall'art. 131 comma 5). Omissis

Il legislatore nel disciplinare gli effetti **non ha distinto tra spese normalmente anticipate nel processo penale, indipendentemente dal patrocinio a spese dello Stato, e quelle che sono anticipate solo per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato** e che gravano ordinariamente sulla parte privata

2. 3 Effetti dell'ammissione al patrocinio

Spese prenotate a debito	Spese anticipate	Spese prenotate a debito o anticipate
A) contributo unificato nel processo civile e amministrativo B) imposta di bollo nel processo contabile e tributario C) spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile D) imposta di registro nel processo civile e amministrativo E) imposta ipotecaria e catastale F) diritti di copia	A) onorari e spese difensore B) indennità e spese di viaggio fuori sede processo civile C) indennità e spese testimoni, notai, ctu D) spese pubblicità legale nel processo civile E) spese compimento o distruzione opera nel processo civile F) spese notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile	Diritti, indennità di trasferta o spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni o le esecuzioni ai sensi dell'art. 33

Estensione, a limitati effetti, nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel processo penale:

- Nelle procedure di cui alla **legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149** (esempio: dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo, dichiarazione di adozione) **sono previste esenzioni**. L'art.75 prevede il patrocinio a spese dello Stato specificando che lo stesso "comporta l'assistenza legale per le procedure previste dalla legge" e disciplina la liquidazione di tali compensi. Lo stesso articolo rinvia al comma 2, dell'art. 14, legge n. 533/1973 (processo del lavoro) **che disciplina l'anticipo a carico dell'erario di spese che coinvolgono terzi, compresi i consulenti tecnici**.

- Nel processo in cui è **parte un fallimento**, ci riferiamo all'ipotesi in cui il fallimento deve agire o resistere in giudizio, il giudice delegato, con decreto, attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, ed il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nel processo di **interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero**, in generale è da considerare che, se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, senza parenti che avrebbero potuto proporla, ovvero, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci, ecc.). Le spese sono regolate dall'art. 131.

